REGOLAMENTO (CEE) N. 463/75 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 1975

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1975/1976, i prezzi d'orientamento per i vitelli e i bovini adulti, nonché il prezzo di intervento per i bovini adulti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, nel fissare i prezzi d'orientamento per i vitelli e i bovini adulti, occorre tener conto e degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale ; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando che i prezzi d'orientamento devono essere fissati secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

considerando che occorre fissare i prezzi d'orientamento per la campagna di commercializzazione 1975/1976 a un livello nettamente superiore a quello fissato per la campagna precedente ;

considerando tuttavia che, data la situazione economica che caratterizza attualmente il mercato delle carni bovine, appare necessario prevedere, per la campagna di commercializzazione 1975/1976, un prezzo d'intervento per i bovini adulti fissato ad un livello inferiore a quello che risulterebbe dall'aumento del prezzo di orientamento ;

considerando che l'articolo 52, paragrafo 2, dell'atto di adesione (3) prevede che il ravvicinamento dei prezzi validi nei nuovi Stati membri sia effettuato ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione ; che, nel settore delle carni bovine, questa disposizione si applica ai prezzi d'orientamento per i vitelli e i bovini adulti in virtù dell'articolo 90 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1975/1976 i prezzi d'orientamento per i vitelli e i bovini adulti sono fissati come segue :

(Unità di conto per 100 kg di peso vivo)

	Irlanda e Regno Unito	Altri Stati membri
Vitelli	114,21	128,74
Bovini adulti	97,55	109,94

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1975/1976 e in deroga all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 :

— il prezzo di intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, di questo regolamento è fissato ai livelli seguenti :

(Unità di conto per 100 kg di peso vivo)

Irlanda e Regno Unito	Altri Stati membri
88,22	99,42

— il livello del prezzo di cui al paragrafo 3, prima frase, di detto articolo è di 99,42 unità di conto per 100 kg di peso vivo.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

Articolo 3

Il prezzo di orientamento dei vitelli di cui all'articolo 1 può essere soppresso nell'ambito di un nuovo regime di importazione di questo prodotto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. CLINTON